

M_DG Corte d'Appello di Bologna 03700600601		
N. 9134		
21 NOV 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Protocollo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)



m_dg.DAG.21/11/2016.0209661.U

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bologna

E, p.c. Alla Direzione generale del personale e della formazione
Sede

Oggetto: Circolare uffici NEP- decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione
Rif. prot. DAG n. del

Con nota prot. n. 7965 dell'11 ottobre u.s., codesta Corte di appello ha rappresentato alcuni "dubbi interpretativi" in ordine alla circolare n. prot. IV-DOG/035/2016/CA, emanata dalla Direzione generale del personale e della formazione, in merito al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio civile, nell'ipotesi in cui sia stata depositata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presso il competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati ma non vi sia ancora la delibera di ammissione.

Questa Direzione generale condivide i dubbi interpretativi prospettati da codesta Corte di appello e ritiene corretto il richiamo alle norme del testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in merito al regime delle spese di notifica a richiesta delle parti nelle ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio (artt. 32 e 33 del citato testo unico).

Tuttavia, questa articolazione ministeriale non ha competenza in ordine agli adempimenti degli uffici NEP, rispetto ai quali rimanda alle determinazioni che saranno assunte dalla competente Direzione generale del personale e della formazione, che legge la presente per conoscenza, rappresentando fin d'ora l'impossibilità da parte delle cancellerie ad effettuare "il rimborso" delle spese di notifica anticipate dalla parte che ha fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio, una volta ottenuta la delibera di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

15.11.16

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 7865

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Direzione Generale della giustizia civile
ROMA

Oggetto: circolare Uffici NEP - Decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Relativamente alla circolare del 13 settembre 2016, n. IV-DOG/035/2016/CA, nel prendere atto di quanto con la stessa comunicato, pare allo scrivente che permangano alcuni dubbi interpretativi.

In particolare si segnala quanto segue.

La Circolare 14 luglio 2015 - Direzione Generale della giustizia civile disponendo sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, recependo quanto disposto dalla Corte di cassazione con sentenza 24729 del 23 novembre 2011, chiarisce che la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, deve partire dal momento del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Da ciò discende che dal momento del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002). Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

Certamente si poteva creare un *vulnus* per la fase delle notifiche effettuate prima del deposito dell'atto introduttivo del procedimento civile.

La Circolare N. 9/03 Ministero della Giustizia Dipartimento Affari di giustizia del 26 giugno 2003 disponeva che *"il registro delle spese prenotate a debito da porre*

Piazza dei Tribunali, 4
40100 BOLOGNA

e-mail: ca.bologna@giustiz.a.it
www.giustizia.bologna.it

Tel 051/201401
Fax 051/201848



in uso presso l'ufficio NEP è finalizzato a seguire le sorti delle spese degli atti con prenotazione a debito. Il modello realizzato prevede, oltre all'indicazione del "Settore" (penale o civile), l'individuazione di due fattispecie di atti che possono dar luogo alla prenotazione a debito: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il processo in cui è parte una pubblica amministrazione."

Le spese per le notifiche possono rientrare o nell'ipotesi delle spese anticipate o in quello delle spese prenotate a debito, non tra quelle esenti. Ai sensi dell'art. 107 del TU spese di giustizia infatti, in caso di ammissione al patrocinio sono spese esenti solo quelle per le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. Rientrano tra le spese anticipate le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte. Pertanto l'Ufficio NEP dovrebbe provvedere ad apposita annotazione delle spese anticipate sull'atto, spese che verranno poi annotate sul foglio notizie e che quindi verranno recuperate, se del caso.

L'indicazione contenuta nella circolare del 13 settembre u.s. che debba essere la parte richiedente la notifica ad effettuare l'"anticipazione" delle spese all'Ufficio NEP, riservandosi di richiedere alla cancelleria il rimborso delle spese, non trova alcun riscontro nel TU delle spese di giustizia e si presenta di difficile realizzazione. Ci si chiede anche se in questo caso le spese di notifica debbano essere "rese" alla parte richiedente con un provvedimento a firma del funzionario di cancelleria o con un provvedimento giurisdizionale.

Infine, gli artt. 32 e 33 del TU spese di giustizia pare che forniscano indicazioni precise e puntuali delle attività che spettano nel caso di specie agli uffici NEP:

"Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito. **Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.** Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti."

Pare quindi che, ai casi oggetto della circolare in oggetto, l'Ufficio NEP possa applicare la normativa già prevista per quelli per i quali vi sia già il provvedimento di ammissione a patrocinio gratuito, data dal raccordo tra gli articoli 32, 33 e 107 del TU spese di giustizia, come sopra precisato.

segue pag. 3

Per quanto premesso si formula quesito circa la corretta applicazione della circolare di cui in oggetto.

Bologna *M* /10/2016

Il Dirigente
Marilena Cerati

Il Presidente
Giuseppe Colonna